



Tribunale di Treviso

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE

A NORMA DELL'ART. 281 sexies CPC

Avanti al Giudice Unico, dott.ssa Alessandra Burra, nella causa r.g. n. [REDACTED]/2016 promossa con atto di citazione

da

[REDACTED] in Amministrazione Straordinaria, con l'Avv.to Bruno Inzitari

- attrice -

CONTRO

[REDACTED], con gli Avv.ti Maria Laura Angelini e Alessandra Paoletti

- convenuta -

E CONTRO

[REDACTED] con gli Avv.ti Pasquale Cardellicchio e Silvia Dantini

- convenuta -

CON L'INTERVENTO

[REDACTED], con l'Avv.to Barbara Bari

- convenuto -

Oggi, 28.06.2018 alle ore 11.00 sono comparsi:

per parte attrice [REDACTED] in Amministrazione Straordinaria l'Avv. Maria Rosa Bordignon, in sost. dell'Avv.to Bruno Inzitari che contesta tutte le eccezioni dimesse dalla difesa di [REDACTED] ed insiste perché l'intervento svolto venga dichiarato inammissibile, con conseguente estromissione dal giudizio di Mondialpol in quanto [REDACTED] **non ha alcun titolo per dispiegare un intervento autonomo nel presente giudizio.** La legittimazione del commissario, a tutela degli interessi della massa, fa venir meno la legittimazione del singolo creditore a stare in giudizio, non potendosi ammettere la coesistenza delle due legittimazioni (cfr. Cass. 18 febbraio 2009 n. 3906; Cass. 20 dicembre 2002, n. 18147; Tribunale di Milano 1 luglio 2010, n. 8720). Contesta il tentativo di [REDACTED] di qualificare il proprio intervento come adesivo,



benché le deduzioni avversarie palesino un interesse autonomo, ultroneo e confliggente con quello della Procedura, nel vano tentativo di rendere ammissibile un intervento in causa che non è consentito dalla legge.

per parte convenuta [REDACTED] gli Avv.ti Maria Laura Angelini e Alessandra Paoletti le quali, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi ed in particolare alla memoria autorizzata depositata il 15 marzo 2018, contestano la memoria di replica dell'intervenuta [REDACTED] ribadendo quanto segue.

In capo a [REDACTED] difetta un interesse giuridicamente rilevante che possa legittimare l'intervento spiegato vieppiù, controvertendosi di un'azione revocatoria fallimentare, non è configurabile, in applicazione anche dell'art. 51 L.F., alcuna legittimazione ad agire anche in via adesiva se non del Commissario straordinario.

Non può poi tacersi l'irrimediabile contraddizione logico giuridica delle difese e domande svolte da [REDACTED] che presuppongono fatti costitutivi tra loro diversi ed incompatibili, in insanabile contrasto anche con le stesse richieste della Procedura attrice riferita parte adiuvata. La Procedura ha azionato la revocatoria ai sensi dell'art. 67 Legge Fallimentare, il cui presupposto indefettibile è che si disquisisca di un diritto di credito, logicamente e giuridicamente incompatibile con le deduzioni della parte intervenuta che si proclama genericamente proprietaria di somme neppure individuate, finanche richieste in via diretta.

Si conclude pertanto come da comparsa di costituzione e risposta e quanto alla parte intervenuta [REDACTED] si conclude affinché, per i motivi tutti evidenziati in atti, venga dichiarato inammissibile e/o comunque infondato l'intervento dalla medesima spiegato con conseguente sua estromissione dal giudizio e condanna al pagamento delle spese. In subordine nel merito affinché siano rigettate le domande tutte dalla medesima Società svolte, sia in via adesiva che autonoma, poiché nulle, inammissibili, tardive e comunque infondate in fatto ed in diritto e non provate, con vittoria di spese e competenze di causa.

per parte convenuta [REDACTED] l'Avv. Pasquale Cardelicchio che si riporta al contenuto della comparsa di risposta e delle memorie depositate e precisa le conclusioni nel merito come da memoria dd. 19.01.2018 "*in via principale, dichiarare inammissibile o, in ogni caso, infondato, l'intervento di [REDACTED], con la conseguente esclusione di [REDACTED] dal presente giudizio sin dalla prossima udienza del 25/1/2018*"; per quanto occorre e possa contesta integralmente quanto dedotto da [REDACTED] in atti e si associa alle deduzioni e richieste svolte dal fallimento attoreo e dalla convenuta [REDACTED] con riferimento alla posizione di [REDACTED];



per parte intervenuta [REDACTED] Avv. Giorgio Nespoli, in sost. dell'Avv.to Barbara Bari che contesta integralmente tutto quanto sopra dedotto dalle controparti, si riporta al contenuto della comparsa di intervento e della memoria autorizzata e così conclude *"rigettarsi tutte le contrarie eccezioni e deduzioni in quanto infondate ed accertarsi la legittimità, l'ammissibilità e la tempestività dell'intervento spiegato da [REDACTED] spa con ogni effetto e statuizione conseguente"*.

Le parti concordemente chiedono che il termine per le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., ove concesso, sia fatto decorrere dal 15.09.2018.

Si da atto che ai fini della pratica forense è presente il dott. Enrico Busetto

Il Giudice ad ore 11.30 si ritira in camera di consiglio per la decisione della causa.

Alle ore 13.15 nessuno presente viene data lettura della sentenza di seguito redatta a norma dell'art. 281 sexies CPC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC

il Giudice, letti gli atti e visti i documenti prodotti dalle parti, osserva.

Con atto di citazione dd. 21.10.2016 l'attrice (d'ora in avanti [REDACTED]), premesso di avere ad oggetto l'attività di trasporto, lavorazione e custodia di valori, nonché l'attività di servizi di vigilanza e televigilanza, rappresentava:

- > di avere esercitato l'attività di gestione del contante per la convenuta [REDACTED], anche in forza di contratto di subappalto concluso con la convenuta [REDACTED];
- > che con sentenza dd. 24.10.2013 n. 238/13 il Tribunale di Treviso aveva dichiarato l'insolvenza della attrice ed in data 06.12.2013 il medesimo Tribunale aveva dichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria;
- > che lo stato di insolvenza risaliva al 2010 ed era noto agli operatori professionali almeno a far data dalla fine del 2012, essendo risultante dai bilanci al 31.12.2011 e al 31.12.2012, quest'ultimo, infatti, chiudeva con una perdita di euro 5,5, milioni, mentre il bilancio al 2013 era stato formato con ritardo; inoltre nel settembre 2013 sulla stampa nazionale e locale venne pubblicata la notizia degli ammanchi registrati presso i caveau della attrice;
- > che la convenuta [REDACTED] aveva avuto notizia delle irregolarità nella conservazione dei valori a partire dal 02.10.2013, come risultante dalla corrispondenza intercorsa tra [REDACTED], società alla quale [REDACTED] aveva conferito mandato perché subappaltasse il servizio di gestione del contante;



> che alla data del 26.09.2013 il credito complessivo di [REDACTED] era di 1.866.840,00 euro e di 5.257.280,00 dollari, mentre alla data del 24.10.2013 tale credito risultava pari a zero, avendo la Banca ritirato tutti i valori di propria competenza prima della dichiarazione di insolvenza.

In particolare l'attrice aveva accertato l'avvenuto pagamento tramite prelievo diretto con modalità anomali rispettivamente di euro 1.743.080,00 e di dollari 2.548.280,00.

Di tali ultimi pagamenti l'attrice chiedeva dichiararsi l'inefficacia ex art. 67, comma II, l.f. o ex art. 67, comma I n. 2), l.f. e la conseguente condanna delle convenute alla restituzione alla attrice.

Costituendosi la convenuta [REDACTED] eccepiva in via preliminare: a) il proprio difetto di legittimazione passiva essendo i valori oggetto della domanda di proprietà del Governo degli Stati Uniti, come risultava dal contratto stipulato tra [REDACTED] dd. 31.01-27.02.2007; b) che la notifica dell'atto di citazione era inesistente in quanto effettuata presso la sede secondaria di Milano di [REDACTED] [REDACTED] che alla data della cessazione del rapporto con [REDACTED] nell'ottobre 2013 non aveva alcun rapporto con [REDACTED], avendo assunto la responsabilità di gestire la fornitura dei servizi bancari al dettaglio in nome e per conto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti solo a decorrere dal 12.10.2016.

Nel merito la convenuta chiedeva il rigetto della domanda contestando la sussistenza di alcun pagamento, essendosi [REDACTED] limitata a restituire a [REDACTED] i valori custoditi presso i propri caveau in Verona ed Udine, valori che erano sempre rimasti di proprietà del Governo Americano e, in subordine, contestando l'esistenza dell'elemento soggettivo.

Anche la convenuta [REDACTED] costituendosi eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la stessa aveva sempre agito in nome e per conto di [REDACTED] Osservava, in particolare, che il patrimonio di [REDACTED] (anzi del Governo Americano), già custodito presso i caveaux di [REDACTED] in Verona ed Udine, era stato direttamente trasferito verso i caveaux di zona di [REDACTED] e, pertanto, non era mai entrato nella disponibilità [REDACTED].

Nel merito chiedeva il rigetto della domanda per difetto dell'elemento oggettivo non ricorrendo nel caso di specie alcun pagamento effettuato da [REDACTED] a favore delle convenute, atteso che *"le somme oggetto di causa non sono però mai entrate nel patrimonio di [REDACTED] che deteneva e custodiva il denaro di [REDACTED] presso i propri caveaux in esecuzione del contratto di servizi stipulato per il tramite di [REDACTED] e nell'esercizio della propria attività d'impresa"*.

In subordine, chiedeva il rigetto della domanda essendo i pretesi pagamenti avvenuti nell'esercizio normale della attività di impresa e, in ogni, per difetto dell'elemento soggettivo della scientia decotionis.



Con atto del 28.11.2017 interveniva nel giudizio [REDACTED] rappresentando che il Tribunale di Treviso, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva accertato i seguenti fatti ed aveva stabilito che:

- la proprietà dei denari custoditi dalla attrice era degli Istituti di credito o della Grande Distribuzione che li versava a [REDACTED] per la contazione (v. doc. 1);

[REDACTED] custodiva cumulativamente i valori appartenenti a tutti i clienti e alle banche depositanti, mantenendo la suddivisione solo a livello contabile interno (cfr. pag. 8 decreto 1/13-29);

- la materiale sottrazione del contante era sicuramente stata agevolata dalla **conservazione dei valori alla rinfusa adottata presso tutte le sale conta;**

- da tali modalità operative, era derivata una commistione ex art. 939 c.c. tra il patrimonio delle clienti;

- era stato possibile risalire (cfr. pag. 17) all'ammontare dei valori che, secondo la contabilità interna, avrebbero dovuto essere custoditi per ciascun cliente depositante in ciascuna sala conta;

- i valori appartenenti a ciascun cliente, in seguito alla loro commistione, costituivano un nuovo bene di proprietà comune, formato dalla aggregazione di singoli beni, su cui, ai sensi dell'art. 939 c.c., - norma inserita tra i modi di acquisto della proprietà a titolo originario ex art. 922 c.c. - possono concorrere soltanto i titolari della comunione;

- l'ipotesi che ricorreva nel caso di specie era quella di cui al secondo periodo dell'art. 939 c.c.: infatti, era pur vero che il denaro, pur formando un sol tutto per la avvenuta commistione, avrebbe potuto essere separato senza deterioramento, tuttavia, ciascun proprietario non avrebbe potuto recuperare esattamente le proprie materialità non più identificabili; pertanto, la proprietà della massa rinvenuta era divenuta comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno, valore facilmente determinabile in quanto intrinseco a quanto rappresentato dal bene-denaro, per sua natura divisibile;

- la massa comune era formata da tutti i valori rinvenuti nei depositi di [REDACTED] (cfr. pag. 18), posto che i trasferimenti di denaro da un deposito ad un altro, il mescolamento delle banconote e monete, gli ammanchi e la tenuta dei conti da parte di [REDACTED] erano avvenuti con modalità tali da realizzare la commistione tra tutte le realtà depositate, prescindendo dagli eventuali diversi luoghi dove sono state rinvenute;

- tale commistione aveva dunque reso i singoli clienti comproprietari della totalità delle banconote e monete metalliche fisicamente rinvenute in tutti i caveau di [REDACTED] e non solo di quelle rinvenute nei caveau ad essi dedicati;



- la quota spettante a ciascun cliente sulla commistione era pari alla proporzione tra il totale delle banconote o monete metalliche rinvenute e il totale delle banconote e monete metalliche che si sarebbero dovute rinvenire in tutti i caveau di [REDACTED], se non vi fossero stati ammanchi.

Tanto premesso, [REDACTED], che si era **surrogata nello stato passivo** alle proprie committenti, **proprietarie dei valori depositati**, ed era stata ammessa al passivo dell'Amministrazione Straordinaria di [REDACTED] in rivendica/restituzione di una quota percentuale di quanto rinvenuto nelle sale conta, interveniva nel presente giudizio, promosso dalla attrice al fine di ricostruire la **consistenza originaria delle sale conta** prima che molte committenti, tra le quali [REDACTED], venute a conoscenza dello stato di insolvenza della [REDACTED] ottenessero il pagamento delle somme asseritamente loro spettanti, per sostenere le ragioni dell'attrice e per ottenere, in caso di accoglimento della domanda svolta dalla attrice, la condanna di [REDACTED] a corrispondere direttamente a favore di [REDACTED], quale proprietaria dei beni, le somme richieste della attrice, in subordine, nella percentuale riconosciuta dovuta secondo il metodo di calcolo elaborato nei decreti emessi dal Tribunale di Treviso in opposizione allo stato passivo (doc. 2),

Con ordinanza dd. 14.02.2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.01.2018, il giudice assegnava alle parti termine fino al 16.03.2018 per il deposito di note scritte in merito all'intervento spiegato da [REDACTED]; assegnava a [REDACTED] spa termine fino al 16.04.2018 per il deposito di nota scritta di replica, riservando alla scadenza dell'ultimo termine la decisione sulle istanze di declaratoria immediata di inammissibilità dell'intervento di [REDACTED]; quindi con ordinanza dd. 19.04.2018, lette le memorie autorizzate, fissava l'odierna udienza per la discussione orale della causa e la decisione non definitiva ex art. 281 sexies c.p.c. limitatamente alla ammissibilità dell'intervento svolto da [REDACTED] spa.

Con l'atto di intervento [REDACTED] ha chiesto *"Nel merito: accogliere le conclusioni rassegnate da [REDACTED] in Amministrazione Straordinaria, da intendersi qui integralmente trascritte e fatte proprie; in ogni caso, condannare a qualsiasi titolo la convenuta alla restituzione/pagamento a favore di [REDACTED] delle somme meglio indicate dalla Procedura, o subordinatamente nella percentuale riconosciuta dovuta secondo il metodo di calcolo elaborato nei decreti emessi dal Tribunale di Treviso in opposizione allo stato passivo (doc. 2), direttamente a favore di [REDACTED] quale proprietaria dei beni"*.

[REDACTED] è quindi intervenuta nel giudizio al fine di sostenere le ragioni della attrice nei confronti della convenuta, senza svolgere alcuna domanda diretta nei confronti di quest'ultima in relazione all'oggetto della causa costituito dalle somme già depositate dalla convenuta presso l'attrice.



La domanda adesiva svolta da █████ deve essere rigettata per carenza di interesse essendo la causa petendi incompatibile con quella della domanda svolta dalla attrice, parte adiuvata, atteso che entrambe le società agiscono invocando a fondamento delle proprie pretese la proprietà delle somme chieste in restituzione alla convenuta.

Infatti, se █████ è proprietaria delle somme percepite dalla convenuta, la domanda revocatoria svolta dalla attrice, sul presupposto di essere lei, invece, la proprietaria del denaro, dovrebbe essere rigettata in quanto infondata.

Invece, qualora fosse accertata la fondatezza della domanda svolta dalla attrice, sarebbe questa volta infondata la domanda della terza interveniente di condanna della convenuta al pagamento diretto delle somme a favore della stessa terza "*quale proprietaria dei beni*".

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale **non definitivamente** pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta:

- 1) rigetta la domanda svolta da █████;
- 2) condanna █████ a pagare a favore di ciascuna parte costituita le spese di lite che liquida in euro 14.914,00, per compensi oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- 3) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.

Il Giudice

Alessandra Burra

